



SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI

Corso Federico II n. 72

(piano secondo, int. 1)

67100 L'Aquila

Codice Fiscale: 93118240667

Mail segreteria nazionale@siafinanziari.it

PEC: segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it

Cell. 3292605371

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali

a Carattere Sindacale tra Militari

ROMA

Tramite PEC

OGGETTO: Proposta di revisione del c.d. "Testo Unico sulla mobilità" – Segnalazione in merito alla disciplina della riunione del nucleo familiare del personale della Guardia di Finanza. Estensione dell'istituto alle coppie "interforze" e ai conviventi *more uxorio*.

La scrivente Organizzazione Sindacale, nell'esercizio delle proprie prerogative, intende segnalare le criticità di seguito esposte, affinché codesto Comando Generale adotti, con la cortese e massima sensibilità e sollecitudine, ogni provvedimento necessario al rafforzamento e all'adeguamento dell'istituto in oggetto.

A tale riguardo, si rappresenta che il vigente Testo Unico sulla mobilità del personale della Guardia di Finanza contempla, al Capitolo VII (punto 4), uno specifico istituto di mobilità volontaria denominato «*riunione del nucleo familiare costituito da coniugi entrambi appartenenti ai ruoli I.S.A.F. della Guardia di Finanza*».

Tale disciplina, introdotta per favorire la convivenza del nucleo familiare anche in assenza di trasferimento d'autorità (art. 17, L. 266/1999), richiede che entrambi i militari presentino istanza indicando come sede la provincia dell'altro componente. Come è noto, la valutazione avviene congiuntamente, considerando la situazione-forza, le esigenze organiche e l'assenza di

incompatibilità ambientali. Pur non configurando un diritto automatico al trasferimento, la norma garantisce un canale di valutazione tipizzato, coordinato e coerente con la tutela della famiglia.

L'attuale formulazione presenta tuttavia due rilevanti profili di rigidità e disparità di trattamento:

- La limitazione alle sole coppie "omogenee" (entrambi appartenenti alla Guardia di Finanza), con esclusione delle coppie "interforze" (composte da un appartenente alla GdF e da un militare/appartenente ad altra Forza Armata o di Polizia);
- L'esclusione delle convivenze di fatto (*more uxorio*), in contrasto con l'evoluzione normativa (L. 20 maggio 2016, n. 76) e giurisprudenziale che equipara, sul piano della tutela della vita familiare e della stabilità affettiva, la convivenza di fatto al vincolo coniugale.

In tutte tali fattispecie si riscontrano le medesime condizioni sostanziali:

- entrambi i componenti della coppia sono sottoposti a vincoli d'impiego e mobilità rigidi e flessibili;
- la mobilità ordinaria o straordinaria di uno dei due comporta la separazione del nucleo familiare;
- l'istanza non mira a un automatismo, ma alla valutazione concreta della possibilità di ricongiungimento compatibilmente con le esigenze di servizio.

Si evidenzia, inoltre, che l'eventuale precedente ricongiungimento non può essere considerato una condizione immutabile: ove una sopravvenuta mobilità generi una nuova separazione, l'Amministrazione è tenuta a valutare l'attualità della situazione familiare e le cause che l'hanno determinata.

Si precisa che la presente segnalazione non invoca l'applicazione dell'art. 17 della Legge n. 266/1999 (riservato ai trasferimenti d'autorità), bensì l'esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Amministrazione.

A supportare la necessità di un ammodernamento della disciplina si richiamano:

- Corte Costituzionale (sent. n. 183/2008): sancisce il necessario bilanciamento tra il buon andamento dell'Amministrazione e il valore costituzionale dell'unità familiare;
- Corte Costituzionale e Corte EDU: costante orientamento volto alla piena tutela della famiglia di fatto e della convivenza *more uxorio* (artt. 2, 3 e 8 CEDU);
- Consiglio di Stato (sent. n. 7510/2020) e TAR Lazio (sent. n. 6843/2023): ribadiscono l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, ponendo tuttavia il limite della ragionevolezza e l'obbligo di motivazioni concrete e non stereotipate in ordine al bilanciamento effettuato;
- Art. 2209-*sexies* del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.): disciplina l'esame congiunto per la mobilità dei coniugi appartenenti a Forze Armate diverse, costituendo un idoneo modello di coordinamento interforze.

Per quanto sopra esposto, il SIAF propone l'introduzione di una disposizione specifica e ammodernata, articolata sui seguenti criteri:

- a. consentire la presentazione della domanda di riunione del nucleo familiare al militare GdF coniugato, unito civilmente o convivente *more uxorio* (anagraficamente attestato) con un appartenente ad altra Forza Armata/Polizia;

- b. consentire l'indicazione della sede di servizio dell'altro componente o, in subordine, di sedi viciniori;
- c. subordinare il trasferimento alle esigenze organico-operative, alla situazione-forza, al grado/ruolo e all'assenza di incompatibilità ambientali;
- d. avviare interazioni/protocolli con le altre Amministrazioni per acquisire elementi utili sulle rispettive sedi e disponibilità;
- e. garantire un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, sia in caso di accoglimento sia di diniego.

Alla luce di quanto rappresentato, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede a codesto Comando Generale di inserire la disciplina a tutela delle coppie interforze e dei conviventi *more uxorio* nell'ambito dei prossimi lavori di revisione del Testo Unico sulla mobilità.

Certi della consueta attenzione verso le tematiche di tutela del personale e della famiglia, si rimane in attesa di un cortese riscontro.

L'Aquila 18 ottobre 2026

Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna

